

Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2013, n. 43-6861

Art. 1, comma 3, l.r. 13.11.2013, n. 20; individuazione delle aree interaziendali di coordinamento.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Vista la legge regionale 13 novembre 2013, n. 20, la quale, all'art. 1, comma 1, sostituisce l'articolo 23 della l.r. 6 agosto 2007, n. 18, già a sua volta modificato dall'articolo 2, comma 3, della l.r. 28 marzo 2012, n. 3 (ora abrogato), che prevedeva la costituzione delle Federazioni Sovrazionali;

considerato che la l.r. n. 20 citata revoca altresì il punto 2 dell'allegato B alla deliberazione del Consiglio regionale n. 167-14087 del 3 aprile 2012 (Approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2015 ed individuazione della nuova azienda ospedaliera Città della salute e della Scienza di Torino e delle Federazioni Sovrazionali), a mezzo del quale le Federazioni Sovrazionali furono individuate;

visto che la stessa legge regionale n. 20/2013 dispone che la Giunta regionale individui i servizi amministrativi, tecnici, logistici, informativi, tecnologici e di supporto da esercitarsi a livello di aree interaziendali di coordinamento, cui afferiscono le aziende sanitarie, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., nonché quelle di gestione e sviluppo coordinato del sistema informativo sanitario regionale e delle tecnologie di informazione e comunicazione correlate, esercitate dall'ente strumentale individuato dalla Giunta;

considerato altresì che il comma 3 del medesimo articolo 1 della l.r. n. 20/2013 prevede che sia la Giunta regionale a procedere alla concreta individuazione delle aree interaziendali di coordinamento;

ritenuto che, in considerazione dell'obiettivo complessità - anche in termini dimensionali, risultando dall'accorpamento di tre aziende in passato autonome - ed anche in correlazione al ruolo privilegiato sotto il profilo dell'integrazione tra attività assistenziali, didattiche e scientifiche, l'azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino non debba essere inserita in alcuna area di coordinamento,

Si propone:

- di dare, con la presente deliberazione, attuazione al suddetto comma 3, acquisito il parere della commissione consiliare competente;
- di individuare le aree di coordinamento (A.I.C.), secondo lo schema seguente

A.I.C.	Aziende sanitarie afferenti
1	A.S.L. TO1, A.S.L. TO3, A.S.L. TO5, A.O. Ordine Mauriziano, A.O.U. S.Luigi di Orbassano
2	A.S.L. TO2, A.S.L. TO4
3	A.S.L. VC, A.S.L. NO, A.S.L. BI, A.S.L. VCO, A.O.U. Maggiore della Carità di Novara

4	A.S.L. CN1, A.S.L. CN2, A.O. S.Croce e Carle di Cuneo
5	A.S.L. AL, A.S.L. AT, A.O. SS.Antonio e Biagio e C.Arrigo di Alessandria

- di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, l'individuazione delle attività amministrative, tecniche, logistiche, informative, tecnologiche e di supporto da esercitarsi a livello interaziendale nonché, previa consultazione dei direttori generali interessati e sentita la commissione consiliare competente, l'individuazione dell'azienda o delle aziende sanitarie cui affidare la gestione delle funzioni correlate all'interno di ciascuna area interaziendale.

Ciò premesso;

vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 18,

vista la l.r. 28 marzo 2012, n. 3;

vista la d.C.R. n. 167-14087 del 3 aprile 2012;

vista la l.r. 13 novembre 2013, n. 20;

acquisito il parere della commissione consiliare competente in data 5/12/2013;

condividendo le argomentazioni del relatore, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di individuare, sentita la commissione consiliare competente, le aree interaziendali di coordinamento, dando così attuazione al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2013, n. 20 ed ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 – come da ultimo sostituito dalla citata legge regionale - secondo il prospetto seguente

A.I.C.	Aziende sanitarie afferenti
1	A.S.L. TO1, A.S.L. TO3, A.S.L. TO5, A.O. Ordine Mauriziano, A.O.U. S.Luigi di Orbassano
2	A.S.L. TO2, A.S.L. TO4
3	A.S.L. VC, A.S.L. NO, A.S.L. BI, A.S.L. VCO, A.O.U. Maggiore della Carità di Novara
4	A.S.L. CN1, A.S.L. CN2, A.O. S.Croce e Carle di Cuneo
5	A.S.L. AL, A.S.L. AT, A.O. SS.Antonio e Biagio e C.Arrigo di Alessandria

- di dare atto che, in considerazione dell'obiettivo complessità - anche in termini dimensionali, risultando dall'accorpamento di tre aziende in passato autonome – ed anche in correlazione al ruolo privilegiato sotto il profilo dell'integrazione tra attività assistenziali, didattiche e scientifiche, l'azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino non debba essere inserita in alcun' area di coordinamento

- di demandare a successivi provvedimenti della Giunta regionale l'individuazione delle attività amministrative, tecniche, logistiche, informative, tecnologiche e di supporto da esercitarsi a livello interaziendale di coordinamento nonché, previa consultazione dei direttori generali interessati e

sentita la commissione consiliare competente, l'individuazione, all'interno di ciascuna area interaziendale, dell'azienda o delle aziende sanitarie cui affidare la gestione delle funzioni correlate.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora l'azione innanzi al Giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile; in tutti i casi il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)